SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETERIA INTERREGIONALE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE
Via Bortolotti n. 26 - 30027 – San Donà di Piave
C.F. 93053520271
Mail: segreteria.venetotrentino@sinafi.org
PEC: segreteria.venetotrentino@pec.sinafi.org
Cell. 3204681196

AL COMANDANTE REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA VENEZIA
PEC: VE0220000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari
PEC: RM0011577p@pec.gdf.it

AI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA = VENEZIA = BELLUNO = PADOVA = ROVIGO = TREVISO = VERONA = VICENZA
PEC: ; VE0550000p@pec.gdf.it BL0500000p@pec.gdf.it PD0500000p@pec.gdf.it RO0510000p@pec.gdf.it TV0500000p@pec.gdf.it VR0500000p@pec.gdf.it VI0500000p@pec.gdf.it

AL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. VENETO VENEZIA
PEC: VE0520000p@pec.gdf.it

AL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI ROMA
Segreteria Nazionale
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

Oggetto: prerogative sindacali delle articolazioni periferiche ex art. 1477-bis comma 2 sub c) del D. Lgs n. 66/2010 (COM). Rispetto e applicazione della contrattazione nazionale e delle disposizioni in materia di orario di lavoro (Circ. CoGe 289086 del 28.09.2017)

Pregiatissimo Comandante,

questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte del personale afferenti l'applicazione di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Le disposizioni in materia di Orario di lavoro, in materia di Assenze dal servizio e quelle relative al Trattamento economico accessorio trovano fondamento nelle seguenti norme:

- ✓ art. 36 e 97 della Costituzione;
- ✓ art. 63 della L. 1 aprile 1981 n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

- ✓ artt. 45 e 47 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante *"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)"*;
- ✓ D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 riguardante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia a d ordinamento civile e il provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999.
- ✓ art. 38 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, recante "*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007*";
- ✓ D.Lgs. n. 66 del 2003, recante "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*", il quale, in virtù dell'articolo 2, comma 3, non si applica al personale delle Forze di polizia "*in relazione alle attività operative specificamente istituzionali*";
- ✓ D.M. 30 novembre 1991, recante "*Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza"*;
- ✓ Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 120000/105 del 23.06.2014 "Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato".
- ✓ Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 0181845/2020 del 16.07.2020 "Compendio del trattamento economico accessorio del personale".

In premessa occorre evidenziare che nel 1990, con l'emanazione della Legge n. 232, l'obbligo di reperibilità e la relativa indennità di presenza qualificata sono stati estesi anche al Corpo della Guardia di Finanza[1] e successivamente con il D.P.R. n. 254/1999, per il personale contrattualizzato, è stato previsto che il relativo stanziamento sarebbe confluito nelle risorse destinate al "Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali".

Le diposizioni prevedono che:

- ➢ al personale può essere fatto obbligo, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, di permanere in caserma o in ufficio ovvero di mantenere la reperibilità;

- ➢ i turni di reperibilità, organizzati possibilmente tenendo conto delle esigenze del personale, non possono essere superiori a cinque giorni al mese;

- ➢ le modalità con le quali gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad assicurare la permanenza o la reperibilità sono precisate dall'art. 45 del "Nuovo Regolamento di Servizio Interno della Guardia di Finanza".

L'obbligo di mantenere la reperibilità consiste nell'impegno a fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciati (possono essere concordate anche modalità diverse) e nell'impegno, in caso di sopraggiunta richiesta, a raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro un'ora.

L'indennità è corrisposta, quindi, ai finanzieri:

- ➢ che assicurano, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso individuate dall'Autorità di P.S., l'obbligo di permanenza o reperibilità al termine del proprio servizio programmato e sino all'inizio del turno successivo (durata max di 24 ore);

---

[1] La specifica indennità è stata introdotta dall'art. 11 del D.P.R. n. 147/1990 per il personale della Polizia di Stato chiamato ad assicurare l'obbligo di permanenza e reperibilità di cui all'art. 64, primo comma, della legge n. 121/1981 ed in seguito meglio disciplinata con l'approvazione dell'apposito regolamento di servizio avvenuta con il D.P.R. n. 782/1985.

- previa formalizzazione motivata dell'ordine di esecuzione del turno di reperibilità nelle scritture di servizio.

In particolare ci è stata segnalata la seguente disposizione impartita con diverse modalità (via mail e per le vie brevi) al personale che, a parere di questa Organizzazione Sindacale, risulta meritevole di approfondimento:

1. in alcuni Reparti è stata individuata un'aliquota di personale da considerare "RISERVA - a disposizione" per eventuali sostituzioni di militari impiegati nei servizi di vigilanza ai seggi elettorali.

   Tale previsione ha sicuramente inciso sulla piena fruizione, degli aventi diritto, della "Settimana Corta" e soprattutto del "Riposo Settimanale" in contrasto con quanto espressamene disposto dalla normativa vigente:

   - il militare di ogni grado e posizione, durante la giornata di riposo settimanale:
     (a) deve essere lasciato libero da prestazioni di servizio nonché da qualsiasi altro impiego, anche di carattere interno, che richieda la sua disponibilità o reperibilità;
     (b) può recarsi, senza permesso, in qualsiasi località…..

Per questa particolare forma di reperibilità/disponibilità disposta i finanzieri, purtroppo, non potranno ricevere alcun tipo di indennità (*perché non prevista con queste modalità dispositive*) e non avranno la possibilità di recupero del riposo settimanale non pienamente fruito.

Analoga situazione si manifesta al riguardo del dispositivo di vigilanza impiegato nei controlli alle frontiere interne con la Slovenia. I finanzieri individuati come "riserva", in quel caso, trovano difficoltà oltre che nella piena fruizione della settimana corta e del riposo settimanale anche nella programmazione della fruizione della licenza ordinaria soprattutto nel periodo delle festività.

Quanto sopra ricordiamo senza ricevere alcuna indennità e non potendo recuperare le giornate di riposo non pienamente fruite.

Siamo certi che la S.V. valuterà questa segnalazione con la consueta attenzione, che nutre verso il personale e le rispettive famiglie, adottando, per il tratto a venire, una demoltiplicazione esplicativa delle disposizioni inerenti ai Reparti dipendenti al fine di chiarire al personale interessato:

- ✓ quali siano gli obblighi di reperibilità/disponibilità del personale individuato come "RISERVA";
- ✓ se il personale individuato come "RISERVA" finisca di adempiere ai propri obblighi nel momento in cui il personale comandato in servizio di vigilanza intraprende il proprio turno;
- ✓ l'eventuale possibilità di recupero dei riposi settimanali non pienamente fruiti e/o il trattamento economico accessorio da corrispondere.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

San Donà di Piave, 02 dicembre 2025

Il Segretario Generale Interregionale
(Segretario nazionale per i rapporti istituzionali e sindacali)